

**CONFESSIONE
UNIFICATA**

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

- Sez. V Civile -

così composta:

dott. Diego Pinto- Presidente

dott. Laura Avvisati - Consigliere

dott. Silvia Di Matteo - Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 2311 del R.G.A.C. dell'anno 2017,
posta in deliberazione all'udienza collegiale del 16.12.2021, vertente

[redacted]
-)- [redacted], elettivamente domiciliato in Roma, [redacted],
rappresentato e difeso dagli avv.ti [redacted]
[redacted] per delega in atti;
-appellante-;

[redacted] e
-)- [redacted], in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Bosio n. 2, presso l'avv. Massimo
Luconi, che la rappresenta e difende per delega in atti;
-appellata;

OGGETTO: inadempimento contrattuale - ;

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti

P

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'odierno appellante ha impugnato la sentenza n. 3901/17 pronunciata dal Tribunale di Roma, con la quale era stata rigettata la domanda di risoluzione per inadempimento dal medesimo avanzata nei confronti della ~~Grati S.p.A. - Grati Edilizia S.p.A.~~ relativamente ad un corso di formazione ed era stata accolta la domanda riconvenzionale, con condanna al pagamento della somma di euro 1.425,00, oltre interessi legali.

L'attore aveva sostenuto a fondamento della domanda di aver concluso con la [REDACTED] un corso di formazione denominato " Vocational Master" finalizzato all'acquisizione di conoscenze nel campo dell'informatica, al costo di euro 5.900,00; che il corso doveva articolarsi in una fase didattica di 5 mesi e in una fase applicativa di 4 mesi consistente in uno stage retribuito; che in realtà, dopo il primo periodo di didattica svolto la [REDACTED] non aveva adempiuto all'obbligo di avviare l'attore presso una delle società consorziate per svolgere lo stage retribuito; non provvedeva pertanto al versamento dell'ultima rata. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria svolta, rigettava la domanda attrice rilevando, da un lato, che il contratto sottoscritto non obbligava la [REDACTED] né le altre imprese ad assumere [REDACTED] per uno stage retribuito, dall'altro che la convenuta aveva dimostrato di aver adempiuto alle obbligazioni assunte, attivandosi, con lettere, con mail, presso numerose società dimostrando che i numerosi tentativi non andarono a buon fine o perché non furono superati i colloqui svolti o perché il giovane non si presentò.

Con un unico motivo l'appellante censura la sentenza per non aver adeguatamente valutato le prove, sostenendo che dalla documentazione in atti sarebbe emerso l'obbligo della società di far frequentare ai candidati uno stage retribuito, sostenendo che ciò sarebbe emerso anche dal sito internet della [REDACTED] e che egli sia iscritto al corso solo per poter partecipare ad uno stage retribuito.

L'appello è inammissibile.

Occorre rammentare che costituisce *ius receptum*, nella giurisprudenza della S.C., il principio secondo cui il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle

prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono (v. a titolo di esempio tra le innumerevoli decisioni nello stesso senso, Cass. 21.11.2001, n. 14627; Cass. 24.3.2000 n. 3539).

L'atto d'appello, cioè, deve rivolgersi alla sentenza impugnata «*censure puntuali e precise*» (Cass. 11 giugno 2001 n. 7849, *ex multissimis*), ovvero deve contenere la specificazione «*sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza di primo grado*» (Cass. 22 gennaio 2001 n. 875, tra le tante). Val quanto dire che la formulazione dell'atto d'appello deve consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, onde consentire all'appellato e al giudice di valutare esattamente la portata dell'impugnazione (Cass. 5 aprile 2001 n. 5068, tra le altre).

In ogni caso l'appello è infondato anche nel merito.

Osserva il collegio che, a prescindere dal contratto, neppure dal sito internet dove il corso di  era pubblicizzato e descritto (prodotto dall'attore) si evince la dedotta obbligazione di garantire agli allievi uno stage retribuito ma solo l'impegno volto a promuovere l'inserimento dei giovani nelle imprese, ossia un'opportunità per chi avesse i requisiti professionali richiesti, a insindacabile giudizio della società, di effettuare anche uno stage retribuito.

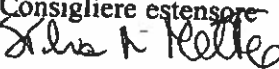
Dalle numerose mail prodotte e dal contenuto delle stesse (scambiate con varie aziende del settore informatico) la convenuta ha fornito la prova del suo adempimento garantendo anche all'appellante l'opportunità di essere selezionato per uno stage retribuito, attivandosi presso varie aziende per farlo partecipare ai colloqui o comunque inviando il suo curriculum vitae.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

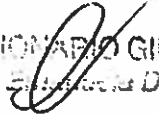
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della parte appellata che liquida in euro 3.777,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002
Così deciso in Roma in data 17/02/2022

Il Consigliere estensore


Il Presidente



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
d.ssa  DENTONIA

3

Depositato in Cancelleria



04 MAR 2022
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
d.ssa  DENTONIA

**CORTE D'APPELLO DI ROMA
UFFICIO COPIE CIVILI**

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del.....

Sig. / Avv. MASSIMO LUCONI

nell'interesse di [REDACTED]

in forma esecutiva

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Roma li, 25 MAR 2022 .

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Giovanna Laureti

